

SENATO DELLA REPUBBLICA

1

Amnistia o indulto.

18/65

2

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sen. Alessandro Meluzzi

Roma, 28 giugno 2000


Carissimo collega,

Ti sottopongo la carta di San Cafasso, che è stata sottoscritta da numerosi movimenti di base, oltre che da esponenti del mondo cattolico e laico, fortemente impegnati sul tema dei diritti umani e delle alternative alla istituzione carceraria.

Certo della Tua attenzione a questo tema che vuole coniugare una battaglia per più giustizie per una visione più umana e più dignitosa della riabilitazione sociale, Ti ricordo anche la possibilità di sottoscrivere il progetto di legge già depositato, con il mio nome presso la Commissione Giustizia, che ricalca fedelmente le proposte realizzate dal dottor Miasto, Procuratore Generale a Milano, e da Massimo Pavarini docente di diritto penitenziario nell'Università di Bologna, meglio nota come proposta "Cusani-Segio".

Sicuro della Tua attenzione.

Alessandro Meluzzi



CARTA DI SAN CAFASSO

PIÙ GIUSTIZIA, PIÙ DIGNITÀ, PIÙ UMANITÀ

Premesso che si riconoscono fiducia e stima verso coloro che lavorano od operano a vario titolo nell'istituzione penitenziaria, e che si esprimono solidarietà e vicinanza verso quanti vi si trovano costretti a trascorrere una parte della loro vita, ci esprimiamo:

1. Per l'amnistia e l'indulto come misure necessarie e improcrastinabili, che rispondono alle emergenze del mondo penitenziario e del sistema penale, secondo le modalità della proposta "Cusani-Segio", ora diventata testo di legge sottoscritto da numerosi parlamentari di tutti i partiti (al Senato DDL n. 4658, comunicato il 13 giugno 2000; alla Camera PDL n. 7086, presentata il 13 giugno 2000) con la richiesta della sua immediata messa all'ordine del giorno della Commissione Giustizia del Senato.
2. Per il cosiddetto "piccolo Piano Marshall" teso al reinserimento sociale dei detenuti e post-detenuti, contro l'indifferenza, l'abbandono, l'irresponsabilità sociale verso i poveri di libertà, di competenza sociale, di tutto.
3. Per un impegno eccezionale della prossima Finanziaria, da stabilirsi già nel prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), capace di accogliere e sostenere il suddetto "Piano Marshall" per il carcere, sia sul versante del reinserimento sociale e recupero, sia su quello della prevenzione dell'emarginazione e dei reati, sia per migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri dei reclusi, le condizioni di lavoro degli operatori e l'agibilità delle strutture.
4. Per una politica penale non passiva e conservatrice, ma responsabile e innovativa, che non consideri il carcere come unica misura e risposta preferita; risposta peraltro indifferenziata, omnicomprensiva, economicamente e umanamente gravosa e socialmente inefficace.
5. Per la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari e l'immediato superamento degli Istituti penali minorili e dei carceri militari.
6. Perché lo Stato destini una significativa percentuale delle risorse derivanti dalle concessioni UMTS (nuova telefonia mobile) per finanziare misure alternative al carcere e per l'apertura del carcere al tele-lavoro, alla tele-formazione (anche linguistica e multiculturale), alla tele-informazione e alla tele-università.
7. Perché la formazione culturale e professionale degli agenti di polizia e di tutti gli operatori penitenziari venga maggiormente sostenuta, incentivata e strutturata stabilmente come formazione permanente, anche con il concorso di figure e competenze esterne e della società

- 4
- civile, e venga qualificata soprattutto sui versanti socio-educativi, psico-sanitari e di mediazione culturale.
8. Per misure efficaci di aiuto e sostegno psicologico e morale, sociale e materiale alle vittime dei reati, e per misure capaci di promuovere sicurezza urbana, di rimuovere paura e diffidenza, anche attraverso moderni strumenti di intervento, quali la mediazione penale e sociale
 9. Perché mai e in nessun modo il carcere o la detenzione domiciliare costituiscano la risposta alla tossicodipendenza e al suo disagio.
 10. Per una revisione e riforma delle pene accessorie, di quelle pecuniarie e delle misure di sicurezza, laddove concretamente ostacolano e sono contraddittorie con i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

La "Carta di San Cafasso" è stata redatta nel corso del convegno "Dopo il carcere, oltre il carcere - Percorsi e proposte di riconciliazione e reinserimento", organizzato dal Gruppo Abele il 23 giugno 2000 a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti (paese natale di San Giuseppe Cafasso, patrono del mondo delle carceri), approvata da tutti i presenti e sottoscritta dai relatori della giornata:

Eligio Castaldo (padre Camilliano, capellano nelle carceri africane del Burkina Faso), Luigi Ciotti (presidente del Gruppo Abele e di Libera-associazioni, nomi e numeri contro le mafie), Mariangela Cotto (assessore agli Affari sociali della Regione Piemonte) Cecile Marcel (rappresentante di Penal Reform International, Francia) Alessandro Meluzzi (senatore, coordinamento Comunità "Carta di Calamandrana"), Massimo Pavarini (docente Diritto Penitenziario, Bologna), Sergio Cusani e Sergio Segio (promotori dell'appello per l'amnistia-indulto e del "Piano Marshall"), Guido Tallone (consigliere nazionale Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)

Ulteriori adesioni e sottoscrizioni sono in corso. Al momento, sono pervenute quelle di:

Vittorio Agnoletto (presidente nazionale Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS - L.I.L.A.), mons. Vinicio Albanesi (presidente nazionale Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza - C.N.C.A.), don Andrea Gallo (presidente Comunità San Benedetto al Porto, Genova), Mariella Orsi (vicepresidente Coordinamento Italiano Case Alloggio AIDS - C.I.C.A.) don Gino Rigoldi (presidente Comunità Nuova, Milano), don Egidio Smacchia (presidente nazionale Federazione Italiana Comunità Terapeutiche - F.I.C.T.)

Il documento, con le prime firme (individuali e di associazioni ed enti), sarà consegnato martedì 27 giugno al sen. Michele Pinto Presidente della Commissione Giustizia del Senato, a cui è stato chiesto un incontro a tale scopo; martedì stesso dovrà decidere se iscrivere o meno le proposte di amnistia-indulto nell'ordine dei lavori, dopo la convocazione, prevista per le 12,30 del Capigruppo del Senato con i rappresentanti della Commissione Giustizia.

La raccolta di firme e adesioni sul testo continuerà comunque anche nei giorni successivi.

Le adesioni possono essere comunicate al Gruppo Abele:
e-mail abele@inrete.it, fax 011.8142749, tel. 011.8142756-780

10/11/2010

di alcuni di
 di alcune
 di alcune
 di alcune
 di alcune

certificata
 dichiarata
 partecipazione
 di alcune
 di alcune

492107004024

7-222 7 02

F-485

13 6 3

6

3 anni di vendita e
diverse preoccupazioni di

500 anni di questi fax:

Luigi Andreotti

alla fine e non se si avranno le

FAX

Destinatario: sen. Giulio Andreotti 06-67963622

Mittente: F. De Martino 091 5784855

Aderisco alla tua proposta con le seguenti specificazioni

1° Che essa mantenga comunque il carattere politico di una iniziativa dei senatori a vita, al di fuori di interessi di parte

2° Che si mantenga il limite massimo di tre anni da te indicato con una formulazione tecnica che escluda la diminuzione della pena per effetto della CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE DIMINUENTI: COME QUELLE GENERICHE

3° E' essenziale e per me condizione non modificabile che all'iniziativa aderiscano TUTTI i senatori a vita.

Ti sarò grato se vorrai informarmi degli eventuali sviluppi.

*Sauguro successo alla tua iniziativa,
anche se vedo molte difficoltà.*

Resto con grande cordialità il

tuo Francesco De Martino

Amnistia - Indulto

Foxe Amnistia luglio 2000

(risposta con fare - condizione partecipazione
tutti i sospetti e viti.)

Amnistia conveniva che il dialogo di tutti
è in corso -

Lettera aperta Massimo - nov. 2000 (telefonata
una disponibilità ad accettare risposta indulto
Amnistia, non come decisione immediata ad appello
falso -

Lettera aperta ai parlamentari

Cari amici,

si è appena concluso il Giubileo dei parlamentari e dei governanti. Come sapete, vi hanno aderito molte centinaia di deputati e di senatori italiani.

A essi, a tutti i rappresentanti eletti, all'opinione pubblica di tutto il mondo, si è rivolto Giovanni Paolo II "Nella lotta per l'esistenza, che talvolta assume forme spietate e crudeli, non sono pochi i 'vinti', che vengono messi inesorabilmente da parte. Tra questi non posso non ricordare i detenuti nelle carceri: tra loro mi sono recato il 9 luglio scorso, in occasione del loro Giubileo. In quella circostanza, richiamandomi alla consuetudine degli Anni giubilari, invocavo dai Responsabili degli Stati 'un segno di clemenza a vantaggio di tutti i detenuti', che costituisse 'un chiaro segno di sensibilità verso la loro condizione'. Mossa dalle molte suppliche che mi giungono da ogni parte, rinnovo anche oggi quell'appello, nella convinzione che un simile gesto li incoraggerebbe nel cammino del personale ravvedimento e li stimolerebbe ad una più convinta adesione ai valori della giustizia".

Tali parole seguono quelle che, in altre due circostanze, il Pontefice ha pronunciato per chiedere "un segno di clemenza" ai parlamenti di tutto il mondo; ed erano state anticipate, il 22 maggio scorso, dal cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che aveva indirizzato alle istituzioni del nostro paese il seguente messaggio: "E' avvertita forte l'esigenza etica, ma a sua volta anche sociale" di arrivare a "misure di clemenza", capaci di "abbreviare, secondo criteri di equità, i tempi della pena".

Come sapete, questi appelli hanno incontrato reazioni contraddittorie. Numerosi parlamentari di tutti - senza eccezione - i gruppi politici si sono pronunciati a favore di provvedimenti di clemenza, quali l'amnistia e/o l'indulto. Altri (non pochi) si sono pronunciati contro; altri ancora hanno manifestato posizioni incerte, come il tema indubitalmente può suscitare.

Il risultato è stato il blocco dell'iniziativa. La mancata approvazione del provvedimento non ha determinato - come molti (e alcuni strumentalmente) prevedevano - le "rivolte estive" nelle carceri italiane. Queste non ci sono state per due ragioni: innanzitutto perché la lunga e dolorosa esperienza della popolazione carceraria ha prodotto una notevole maturazione e ha convinto la

senatore luigi manconi

stragrande maggioranza a considerare del tutto vane, e particolarmente dannose, le azioni violente; e, poi, perché nelle carceri italiane quasi più nessun detenuto ritiene di *non avere nulla da perdere*: e questo consente a tutti di nutrire qualche fiducia e di affidarsi a qualche speranza. La delusione per il mancato provvedimento di amnistia e indulto non produce, dunque, violenza, ma *frustrazione collettiva*. Da qui la crescita costante - particolarmente intensa nelle ultime settimane - degli episodi di autolesionismo e dei suicidi.

Ora, dopo il più recente appello di Giovanni Paolo II, e dopo la dichiarazione di grande disponibilità del maggiore partito di opposizione, le parole del ministro della Giustizia e il consenso dei suoi predecessori (Diliberto, Flick, Biondi, Conso ...), l'ipotesi del "gesto di clemenza" può e deve essere nuovamente riconsiderata: come hanno suggerito giuristi e operatori del carcere, la grandissima parte delle associazioni di volontariato sociale e il direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, magistrati e criminologi.

Dunque, la combinazione di amnistia e indulto o un indulto di entità significativa possono essere presi in considerazione e, infine, approvati. Il tempo c'è, eccome.

L'argomento critico più diffuso (l'impopolarità del provvedimento e i "costi elettorali" che può comportare) è superato dalle precondizioni politiche e procedurali del provvedimento stesso: ovvero il fatto che esso richieda un amplissimo consenso politico e una maggioranza dei due terzi. Il che significa, semplicemente, che quegli eventuali "costi elettorali" sarebbero distribuiti equamente tra tutti i partiti politici. Tanto più se un simile provvedimento venisse sollecitato da personalità significative e autorevoli, come i Senatori a vita, non riconducibili immediatamente agli schieramenti politici, e se incontrasse l'approvazione delle più alte cariche istituzionali.

Questo mi induce a ritenere che vi sia ancora una possibilità di lavorare nella direzione di un "segno di clemenza", e mi spinge a chiedere, a quanti hanno presentato o sostenuto disegni e proposte di legge in materia, di continuare a operare perché si arrivi a una soluzione positiva.

Con fiducia,

sen Luigi Manconi


Roma, 10 novembre 2000

11

SENATORE SEGRETARIO
Luigi Manconi

l'assunzione come testimoni, tra gli altri, dei coimputati del medesimo reato e delle persone imputate in un procedimento connesso, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna - che il divieto si applica anche nei casi di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice. La chiarificazione si rende necessaria sia in relazione alla circostanza che la giurisprudenza non sempre riconosce alla sentenza di patteggiamento i medesimi effetti della sentenza di condanna, nonostante l'indicazione in tal senso contenuta nel comma 1 dell'articolo 445, sia in relazione al fatto che il mancato riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, nel testo vigente dell'articolo 197 ha consentito in qualche caso ai chiamanti in correità di poter essere processati in separato giudizio rispetto al processo principale nel quale hanno reso o sono chiamati a rendere le proprie deposizioni, determinandosi, in tal modo, una sorta di aggiramento del principio del contraddittorio. Le medesime ragioni ispirano il successivo subemendamento 1.100/80, che incide sull'articolo 207-bis del codice di procedura penale nel testo introdotto dall'articolo 7 dell'emendamento 1.100, relativamente agli imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone.

Il subemendamento 1.100/90 è inteso a circoscrivere la fattispecie prevista dal comma 3 dell'articolo 207-bis del codice di procedura penale nel testo introdotto dall'articolo 7 dell'emendamento 1.100. Si precisa, infatti, che il coimputato e la persona imputata di reato connesso, che assumono l'ufficio di testimone, non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono anche indirettamente la loro responsabilità per la quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta se nel procedimento essi avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità e in relazione al quale sono state esaminate.

Il subemendamento 1.100/100 incide sull'articolo 513 del codice di procedura penale nel testo sostituito dall'articolo 14 dell'emendamento 1.100, stabilendo che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione delle persone indicate nell'articolo 210 che rifiutano od omettono, in tutto o in parte, di rispondere, possono - in deroga alla previsione generale - essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, tra l'altro, nel caso in cui tutte le parti vi consentano. Tale disposizione è finalizzata a riconoscere, all'imputato che potrebbe avervi interesse, la possibilità dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle predette dichiarazioni.

Il subemendamento 1.100/110, intervenendo sull'articolo 377-bis del codice penale inserito dall'articolo 16 dell'emendamento 1.100, precisa che il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria si riferisce soltanto alle dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Si vuole, in tal modo, evitare accordi fraudolenti al fine di ottenere, attraverso opportune e concertate dichiarazioni rese dinanzi all'autorità giudiziaria in sede civile, sentenze che possono fare stato su circostanze o elementi di fatto rilevanti nel processo penale.

13

Il subemendamento 1.100/200, che interviene sul comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale, sostituito dall'articolo 5 dell'emendamento 1.100, è inteso a completare l'indicazione delle modalità attraverso le quali gli ufficiali e gli agenti di polizia acquisiscono dichiarazioni da testimoni, sulle quali non possono essere chiamati a deporre.

Il subemendamento 1.100/300 sostituisce il comma 3 dell'articolo 238 del codice di procedura penale, in materia di verbali di prove di altri procedimenti, stabilendo che è comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili e che, se la ripetizione dell'atto è diventata impossibile, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 512.

Infine, il subemendamento 1.100/400 riprende analoga previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 259 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - che modificano l'articolo 12 del codice in materia di connessione - si applicano solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge.

Si passa, quindi, all'esame del subemendamento 1.100/13.

Ha la parola il senatore CIRAMI, il quale ne illustra il contenuto, rilevando come esso riguardi la valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato. Un intervento sulla materia si rende, a suo avviso, necessario in quanto la giurisprudenza relativa all'articolo 192 del codice di procedura penale del 1988 spesso ha attribuito alla chiamata di correo - tradizionalmente considerata in precedenza come una «prova svestita», cioè come un elemento di prova bisognoso di essere corroborato da altre prove - l'efficacia di prova autonomamente valutabile unitamente agli «altri» elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Tale esigenza di modifica è stata inoltre sottolineata anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998, relativa all'articolo 513 del codice di procedura penale. La qualificazione delle persone imputate di reato connesso o collegato come testimoni in senso proprio sarebbe - a parere del senatore Cirami - un errore concettuale, in quanto le dichiarazioni da essi rese potrebbero essere state ispirate, come spesso la pratica giudiziaria ha dimostrato, da elementi inficianti, quali il desiderio di vendetta nei confronti di altri soggetti o di rendere un servizio alle organizzazioni criminali che sovente ispirano il pentitismo, nonché la volontà di alleggerire la propria posizione processuale, la speranza di un compenso o di un profitto, l'intenzione di mutare la propria posizione di dichiarante in quella di pentito, godendo della relativa protezione. Il subemendamento intende pertanto restituire la dichiarazione del correo alla sua originaria natura di «prova svestita», che non può acquisire autonoma efficacia probatoria se la sua attendibilità è confermata esclusivamente da altre «prove svestite», cioè da altre dichiarazioni di imputati di reato connesso o collegato; ciò anche al fine di

scongiurare il pericolo di accordi o concertazioni tra i vari coimputati a monte delle dichiarazioni processuali.

In alcuni casi - conclude il senatore Cirami - la collaborazione può essere altresì determinata da uno stato di avvilito che il dichiarante ha maturato in carcere, in specie se sottoposto al particolare trattamento previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. La modifica suggerita nell'emendamento da lui illustrato è intesa anche a scongiurare il pericolo che lo speciale trattamento previsto dall'articolo 41-bis venga impropriamente utilizzato come strumento idoneo a provocare uno stato di avvilito nel detenuto ed a fargli intravedere nelle dichiarazioni una possibile via di fuga.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere contrario ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4 e parere favorevole ai subemendamenti 1.100/50 e 1.100/60.

Ha la parola, per dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/1, il senatore PERA, il quale sottolinea come con esso i presentatori intendano ripristinare il testo dell'articolo 12 del codice di procedura penale nella versione originaria del 1988. Tale ultimo testo fu, infatti, modificato dal decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, nella cui relazione illustrativa il Governo poneva in evidenza come la modifica fosse necessaria al fine di assicurare il miglior coordinamento delle indagini e di limitare i conflitti di competenza tra gli uffici del pubblico ministero. A tali esigenze il decreto-legge intese dare una risposta istituendo la direzione nazionale antimafia e aumentando il numero dei casi di connessione. La modifica dell'articolo 12 del codice di procedura penale era, dunque, ispirata da contingenti problematiche legate al miglioramento dell'efficienza, determinatesi in un particolare contesto socio-giudiziario le cui motivazioni sono oggi in gran parte superate; il che rende pertanto opportuno ripristinare il testo originario del citato articolo 12.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posto ai voti il subemendamento 1.100/1 è respinto.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.100/50.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/2, mentre risulta assorbito il subemendamento 1.100/3.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/4.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.100/60.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sui subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore PERA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/5, sottolinea come la previsione contenuta nell'articolo 190-bis del codice di procedura penale costituisca, secondo la dottrina dominante, una palese lesione del diritto al contraddittorio

dell'imputato, dovendosi ritenere incompatibile con tale diritto il fatto che l'esame venga subordinato ad una valutazione del giudice circa la sua assoluta necessità.

Segue una breve interruzione del senatore SENESE il quale evidenzia che l'articolo 190-bis fa riferimento, in primo luogo, alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio.

Il senatore PERA, proseguendo, ribadisce le considerazioni già svolte e sottolinea come, sia il subemendamento 1.100/5 sia il subemendamento 1.100/6 mirino a restringere l'ambito di applicazione del citato articolo 190-bis in modo da renderne la previsione compatibile con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione in corso di definitiva approvazione presso l'altro ramo del Parlamento.

Prende poi la parola il senatore GRECO, il quale sottolinea come la limitazione della sfera di applicazione dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale appare giustificata anche dalla introduzione dell'istituto della videoconferenza, che costituisce uno strumento alternativo di indubbia efficacia al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto «turismo giudiziario».

Alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, il relatore CALVI propone l'accantonamento dei subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6, al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei profili problematici ad essi sottesi.

Conviene la Commissione.

Il senatore FOLLIERI modifica il subemendamento 1.100/9 riformulando il capoverso 5 di tale subemendamento nel seguente modo: «5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate negli articoli 210 e 207-bis, soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, deriva da diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l'ha resa».

Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/7, 1.100/8, 1.100/10, 1.100/11, 1.100/12, 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16 e 1.100/17 e parere favorevole sul subemendamento 1.100/9, come da ultimo modificato.

Il sottosegretario AYALA, con riferimento ai subemendamenti aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, rileva come, ad avviso del Governo, tale esigenza aveva una sua ragion d'essere in un quadro normativo diverso da quello proposto con il testo in esame. Ma, nel momento in cui le disposizioni del codice di rito vengono modificate in modo da assicurare piena attuazione al principio del contraddittorio nel processo penale, viene meno la necessità di

un intervento normativo sul fronte della valutazione della prova, in quanto le esigenze di garanzia dell'imputato e di accertamento della verità processuale trovano piena tutela sul diverso piano della formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

Per tali motivi esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/10, 1.100/11, 1.100/12, 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16 e 1.100/17, nonché sui subemendamenti 1.100/8 e 1.100/9, come da ultimo modificato. In merito a questi ultimi osserva, tra l'altro, come essi escluderebbero dal novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'articolo 192 del codice di procedura penale qualsiasi ipotesi di dichiarazione *de relato*.

Esprime altresì parere contrario sul subemendamento 1.100/7.

Su proposta del relatore CALVI, non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO dispone che i subemendamenti 1.100/8 e 1.100/9, come da ultimo modificato, siano posti in votazione dopo il subemendamento 1.100/17.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 1.100/7.

La senatrice SCOPELLITI annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/10, sottolineando come tale proposta emendativa mira a modificare una disposizione per la quale in più di una occasione sentenze emesse dai giudici italiani sono state oggetto di censura da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Deve essere chiaro però che solo un intervento normativo, tale da escludere il verificarsi del fenomeno dei cosiddetti riscontri incrociati fra dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati in procedimenti connessi o collegati, potrebbe rappresentare una significativa inversione di tendenza. Soluzioni come quelle proposte con i subemendamenti 1.100/8 e 1.100/9, come da ultimo modificato, si risolvono, invece, nella introduzione di una vera e propria forma di prova legale, cristallizzando inoltre in una formula normativa i risultati raggiunti dalla giurisprudenza ed impedendo ulteriori evoluzioni della medesima. Rispetto a soluzioni di questo genere, è senz'altro preferibile lasciare allora immutato il testo del vigente articolo 192 e sperare che sentenze come quelle che hanno recentemente visto l'assoluzione del senatore Andreotti facciano scuola e contribuiscano all'affermazione di una diversa cultura giuridica.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.100/10.

Il senatore PERA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.100/11, richiamando l'attenzione sull'intrinseca contraddittorietà dell'impostazione ispiratrice del vigente articolo 192, in forza della quale le dichiarazioni rese da uno dei soggetti indicati nel medesimo articolo, da un lato, vengono considerate insufficienti di per se stesse ai fini della prova dei fatti in esse affermati e, dall'altro, però possono assumere pieno valore probatorio se riscontrate anche con dichiarazioni dello stesso tipo, mentre tale esito dovrebbe ritenersi possibile solo se l'ele-

mento di riscontro fosse munito di una valenza probatoria superiore a quella dell'elemento da riscontrare.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.100/11 e 1.100/12.

Il senatore CIRAMI raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.100/13, sottolineando, tra l'altro, come il carattere autonomo delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati nell'articolo 192 non abbia, a suo avviso, alcun rilievo sul piano probatorio e come sia necessario riaffermare una diversa impostazione giuridico-interpretativa che riconosca alla chiamata di correità esclusivamente il valore di mero indizio.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16 e 1.100/17.

Prende poi la parola il senatore PETTINATO che ritira il subemendamento 1.100/8, sottolineando come tale proposta emendativa abbia rappresentato un tentativo di mediazione formulato in condizioni che ora appaiono superate. Rileva, al riguardo, che il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale rappresenta tuttora una norma di garanzia e che, in questa prospettiva, sembrano rassicuranti i segnali che vengono dalla giurisprudenza più recente. Da questo punto di vista non può negarsi che un intervento come quello delineato nel subemendamento 1.100/9, nel testo modificato, implica il rischio di cristallizzare i risultati finora raggiunti dalla giurisprudenza, impedendo un'ulteriore evoluzione della medesima. Alla luce di tali considerazioni, annuncia pertanto su di esso il voto contrario.

Posto ai voti è quindi approvato il subemendamento 1.100/9, nel testo modificato.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.100/18 e 1.100/19.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato il subemendamento 1.100/20.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono poi posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.100/20 e 1.100/21, come modificati nella seduta antimeridiana odierna.

Dopo un intervento del senatore GRECO, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/22, mentre con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e approvato il subemendamento 1.100/70.

Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/23, 1.100/24, 1.100/25 e 1.100/26, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti 1.100/80 e 1.100/90.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sull'ordine dei lavori

Il Presidente Mario PEPE propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge relativo alla organizzazione della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

La Commissione consente.

Prima Conferenza degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 5867 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione della Camera dei deputati)
(*Esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni*)

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo dell'atto Camera n. 5867.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, è finalizzato a organizzare e finanziare la prima conferenza degli italiani nel mondo con lo scopo esplicito di condurre un'analisi dell'azione svolta dall'Italia a favore delle proprie comunità all'estero. Ricorda quindi che la Commissione ha già espresso il proprio parere su un primo testo dell'atto Camera 5867, nella seduta del 15 luglio scorso. Ora, si ripresenta l'esigenza di un nuovo esame da parte della Commissione, in quanto nel frattempo, a seguito di emendamenti presentati dal Governo, la Commissione

19

esteri della Camera ha elaborato un ulteriore nuovo testo. In sostanza, le modifiche prevedono un forte coinvolgimento del CNEL, che collaborerà all'organizzazione della Conferenza e metterà a disposizione del segretariato della Conferenza le proprie strutture logistiche e amministrativo-contabili. Viene inoltre valorizzato fortemente il ruolo del Parlamento nella fase esecutiva della Conferenza, prevedendo che del Comitato organizzatore facciano parte cinque deputati e cinque senatori, nonché il Presidente del Comitato permanente sugli italiani all'estero della III Commissione della Camera. Tale aspetto va valutato positivamente in quanto esso era stato rimarcato dalla Commissione nel suo parere, unitamente a un ulteriore profilo, di carattere essenzialmente tecnico, che per contro non è stato recepito. La Commissione aveva rilevato l'opportunità che i cinque rappresentanti delle regioni vengano designati dalla Conferenza Stato-regioni e non dalla Conferenza unificata.

Ciò premesso, il relatore propone che la Commissione ribadisca il parere già a suo tempo espresso, formulato nei seguenti termini:

«La Commissione, esaminato l'ulteriore nuovo testo dell'atto Camera n. 5867, recante "Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuta in modo particolarmente positivo il coinvolgimento diretto degli organismi parlamentari nella fase esecutiva della indicenda Conferenza, giudicando altresì necessario che i rappresentanti delle regioni, opportunamente individuati, siano designati dalla Conferenza Stato-regioni;

la Commissione auspica - indipendentemente dall'iter parlamentare del disegno di legge, che dovrà comunque essere il più celere possibile - un impegno diretto e immediato del Ministero degli affari esteri a garanzia dell'effettiva e tempestiva realizzazione della Conferenza».

La Commissione approva.

Ordinamento federale della Repubblica.

Testo unificato C. 5830 cost. Governo e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il Presidente Mario PEPE fa presente che alle 18 di questo pomeriggio si svolgerà un incontro informale con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera per illustrare le posizioni emerse in seno alla Commissione per le questioni regionali in ordine al testo

unificato in esame. Avverte che è a disposizione uno schema preliminare di proposta di parere redatto dai relatori, che sono oggi impossibilitati ad intervenire per concomitanti impegni parlamentari.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), non avendo potuto intervenire alla riunione del 3 novembre scorso, chiede al senatore Dondeynaz, presidente di turno nella scorsa seduta, di illustrare le questioni più significative emerse.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), richiamandosi al resoconto sommario della seduta, rileva come siano state sostanzialmente riconfermate le considerazioni generali già svolte nella prima seduta dedicata all'esame del testo unificato, particolarmente con riferimento all'eccessivo ambito di competenze che lo Stato continua a riservarsi. Inoltre, il senatore Parola si è soffermato sia sulla questione delle aree metropolitane sia sul problema dei referendum concernenti le modifiche territoriali degli enti locali.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), facendo riferimento alla questione delle aree e città metropolitane, ritiene che la Commissione debba esprimere una posizione chiara sul punto, a suo avviso chiedendo che l'articolo 115 si limiti a contemplare la figura della città metropolitana e a prevedere la possibilità che essa si costituisca anche con un ordinamento differenziato.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, nella quale la Commissione dovrà esprimere il proprio parere.

La seduta termina alle ore 14.

21

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione del dottor Luigi Fadiga, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un'intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, il Dottor Luigi Fadiga, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e richieste di chiarimento, il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) e i deputati Elisa POZZA TASCA (D-U), Anna Maria SERAFINI (DS-U), Piera CAPITELLI (DS-U) e Tiziana VALPIANA (Misto), cui replica il dottor Fadiga.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Fadiga e gli intervenuti per il contributo apportato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A
TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 15,35 alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1999

159° Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Parere alle Commissioni 6° e 10° riunite: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Dopo che il presidente ANDREOLLI ha riferito sul contenuto del disegno di legge in titolo, interviene il senatore BESOSTRI il quale osserva la eterogeneità, rispetto al contenuto del provvedimento, di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2. Quanto al comma 5, rileva la inopportunità di demandare ad un decreto ministeriale la fissazione della data da cui far decorrere la produzione degli effetti della medesima disposizione.

Il presidente ANDREOLLI propone quindi la formulazione di un parere favorevole integrato dalle osservazioni illustrate dal senatore Besostri, sui commi 1 e 2 dell'articolo 2; sul comma 5 dell'articolo 2 propone invece la formulazione di un parere contrario.

Concorda la Sottocommissione.

(3979) *Disposizioni in materia di indagini difensive*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri (Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: nulla osta con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo osservando, all'emendamento 8.16, che si tratta di una facoltà già prevista, in via generale, dalla legge n. 241 del 1990. Quanto all'emendamento 8.22 rileva la opportunità di raccordare tale disposizione con quanto previsto in materia di segreto dalla medesima legge n. 241.

Concorda la Sottocommissione.

(4193) *Deputato GASPARRI - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI, esposto il contenuto del provvedimento in titolo propone la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(2935-B) *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione: nulla osta)

Il senatore PINGGERA riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Dopo un intervento del presidente ANDREOLLI, che segnala la possibilità che la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo venga a sovrapporsi con quella recata dal disegno di legge n. 4014 all'esame della Commissione, la Sottocommissione conviene con la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(3832-A) *Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale* (Parere alla 9^a Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo. Dopo interventi dei senatori PINGGERA e BESOSTRI, il presidente ANDREOLLI, esaminata nuovamente la disposizione di cui all'articolo 12, segnala la oppor-